TRIBUNALE DI CHIETI

Prot. n. 840 del 28 MAR. 2023

BANDO

Per la selezione di candidati a tirocinio formativo ex art. 73 Legge n.69/2013 (convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98) e successive modifiche

Il Presidente del Tribunale

Visto l'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito in L.n.98/2013, che prevede tirocini di formazione della durata di diciotto mesi negli Uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli, che possono svolgersi "contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione";

Rilevato, in particolare, che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano "in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g) del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età";

Visto l'art. 50, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), che ha inserito nell'art. 73 del D.L. 69/2013 il comma 11 bis, in base al quale, tra l'altro, "L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 e successive modificazioni";

Considerato che il comma 13 già prevedeva che "Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale" e il comma 15 che "L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di Tribunale e a vice procuratore onorario";

Visto il comma 2° dell'articolo 73 del D.L. 69/2013, in base al quale qualora non sia *«possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età*

anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea».

Evidenziato che il tirocinio avrà ad oggetto l'attività di assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta, anche con compiti di studio, con accesso ai fascicoli processuali – eccettuati quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio -, partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il magistrato affidatario ritenga di non ammetterli. In particolare, l'attività, anche attraverso l'inserimento nell'Ufficio per il Processo, concernerà:

a) la formazione alla gestione di processi. A titolo meramente esemplificativo possono qui richiamarsi: la partecipazione alle udienze pubbliche, l'assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, le ricerche giurisprudenziali e dottrinali, la formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, la cura delle banche dati e dei supporti informatici, la formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, l'eventuale collaborazione con la Cancelleria, in funzione di collegamento tra il Giudice e la Cancelleria, verificando il contenuto, la completezza e l'ordine del fascicolo, nonché la disponibilità dello stesso da parte del magistrato.

b) la preparazione dell'udienza, consistente: i) nella verifica che la Cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana; ii) nella verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, originali delle relazioni e notule dei Consulenti o altri ausiliari del giudice, etc.); iii) nella preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia, redigendo all'esito della discussione con il giudice una scheda del procedimento in sui siano compendiate in modo sistematico le questioni preliminari e i principali profili di fatto e diritto inerenti alla controversia, con particolare rilievo ai punti oggetto di contraddittorio; iv) nella individuazione delle impugnazioni tardive e di quelle definibili con pronuncia di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..

c) l'attività in udienza, che consiste essenzialmente nell'assistenza e ascolto della trattazione e discussione delle cause, nella lettura di relazioni d'udienza e nell'individuazione di problematiche e di questioni dubbie da sottoporre al magistrato.

d) la collaborazione alla formazione dei provvedimenti consistenti in: i) discutere con il giudice e individuare con lui lo schema della sentenza (in prevalenza quelle più semplici e ripetitive); ii) redigere una bozza dello svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione, poi rivista e corretta con l'affidatario; iii) studiare e discutere con il giudice delle controversie più semplici; iv) preparazione della scheda di sintesi del processo; v) partecipazione alla discussione avanti al collegio di dette controversie; vi) intestazione delle sentenze.

e) la ricerca e lo studio, la quale può consistere in: i) ricerche, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio Giudiziario, di giurisprudenza o contributi dottrinari funzionali alla risoluzione dei singoli casi; ii) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse; iii) redazione di sintesi della posizione di dottrina e giurisprudenza sui temi oggetto di approfondimento; iv) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato; v) partecipazione ai corsi della formazione decentrata, ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale.

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui saranno precisate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario.

All'esito del tirocinio sarà rilasciata un'attestazione della frequenza corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

I tirocinanti saranno tenuti a dotarsi di copertura assicurativa contro gli infortuni personali e per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie di settore per l'intera durata del tirocinio ed a rispettare i seguenti obblighi:

1) seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
2) rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
3) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
4) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
5) astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
6) indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Rilevato, inoltre, che:

- il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;
- **lo svolgimento del tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi;**
- ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla segreteria della Presidenza del Tribunale di Chieti, con recapiti reperibili sul sito internet del Tribunale (http://www.tribunale.chieti.giustizia.it);
- il tirocinio potrà essere compiuto contemporaneamente alla frequenza di Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;

FISSA

il giorno **28 aprile 2023 ore 12,00** come termine ultimo per la presentazione delle domande e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, anche mediante autocertificazione a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Gli aspiranti al tirocinio formativo dovranno presentare la domanda entro tale data **esclusivamente accedendo tramite utenza SPID al nuovo applicativo raggiungibile al seguente indirizzo: https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/.** Al medesimo indirizzo è rinvenibile la manualistica contenente ogni indicazione utile.

Ai fini della selezione, si terrà conto dei criteri previsti dall'art. 73 comma 2 del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013.

DISPONE

l'affissione dello stesso presso gli spazi autorizzati della sede dell'ufficio e la pubblicazione sul sito web.

Dispone altresì la trasmissione del presente bando al Presidente della Corte d'Appello, ai Sigg.ri Presidenti dei Tribunali del Distretto, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Chieti, al Magnifico Rettore delle Università di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila con preghiera di affissione e di massima diffusione.

Con le medesime modalità saranno pubblicati i nominativi degli ammessi e, in generale, l'esito della selezione.

Chieti, lì 28 MAR. 2023

TRIBUNALE CIVILE E PENALE ★ CHIETI ★

Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)